

Codice civile

TITOLO III

Del lavoro autonomo

Capo I

Disposizioni generali

2227. Recesso unilaterale dal contratto.

Il committente può recedere dal contratto [\[c.c. 1373, 2224\]](#), ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [\[c.c. 1372, 1671, 2237\]](#).